

## STATUTO

### Art. 1- Denominazione, sede, durata

1. E' costituita in Bologna (BO) l'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE FASCIA BOSCATATA", in acronimo: AFB (di seguito indicata con Associazione).
2. L'Associazione ha sede legale in Via San Donato 158/70 - - 40127 Bologna (BO) con sede sociale / operativa presso la Casa del Parco all'interno del Parco San Donnino in viale Europa 3 .
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione, apolitica ed apartitica, opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo a favore di soggetti terzi nell'ambito della tutela ambientale nelle sue varie espressioni quali ad esempio: risparmio energetico, riutilizzo dei materiali, fonti alternative, agricoltura biologica, biodiversità, bio-architettura.
2. L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 21 febbraio 2005 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
3. L'Associazione persegue i seguenti scopi istituzionali:
  - a) lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione di parchi pubblici e di spazi verdi in genere - ed in particolare il Parco S. Donnino di Bologna situato tra tangenziale, ferrovia, viale Europa e via S. Donato - in considerazione della loro funzione di mitigazione dell'inquinamento, di salvaguardia della salute e di difesa del territorio;
  - b) la promozione dei parchi come luoghi di aggregazione sociale, con l'organizzazione di attività ricreative e di intrattenimento per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini – e in particolare le famiglie e le giovani generazioni – sui problemi della tutela ambientale, della qualità della vita e della difesa della natura;
  - c) l'uso funzionale di parchi ed aree verdi per favorire l'incontro, la socializzazione, il dialogo, l'accoglienza, la convivenza e la tolleranza fra tutti, senza distinzione di sesso, ceto sociale, livello culturale, convinzioni religiose e politiche, tramite iniziative volte al perseguimento della solidarietà sociale, alla prevenzione e rimozione di situazioni di esclusione e disagio sociale.
4. Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione si propone di:
  - a) organizzare azioni e manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, promuovere incontri, dibattiti, rappresentazioni ed eventi in genere rivolti alla cittadinanza sui temi della difesa della natura;
  - b) collaborare con Enti, Associazioni, Scuole, ed Istituzioni pubbliche e private, stipulare accordi e convenzioni per la gestione e la tutela del verde;
  - c) compiere tutti i necessari atti finanziari e patrimoniali per dotarsi di beni e servizi utili a raggiungere i propri scopi, anche col ricorso al credito bancario.;
  - d) partecipare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche ad iniziative e progetti di solidarietà, realizzati sia in Italia che all'estero, comprese attività solidaristiche di beneficenza, finalizzati alla realizzazione di attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
  - e) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei fini statutari.

5. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite a titolo volontario e gratuito dai propri aderenti denominati di seguito anche Associati o Soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Associato.
6. Nei limiti necessari a qualificare o specializzare l'attività, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di terzi.

#### Art. 3 -Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi privati;
  - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi da Organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio economico e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

#### Art. 4 – Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche - senza distinzione di sesso, ceto sociale, convinzioni religiose e politiche - che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali della stessa.

Si distinguono tre categorie di Associati:

- a) ordinari;
- b) juniores ("Amici del Parco");
- c) onorari, (mera carica onorifica).

Socio ordinario è colui che, iscritto nel Libro Soci dell'Associazione, è in regola con il versamento della quota associativa annuale effettuato per l'importo ed entro la scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Socio junior è il minore che entra nell'Associazione previo consenso dell'esercente la potestà e che versa una quota associativa annuale ridotta del 50%; in considerazione dello

stato di soggetto non ancora legalmente in possesso della capacità di agire, non ha diritto di voto, né può essere eletto alle cariche sociali.

Socio onorario è colui il quale, distintosi nell'impegno a favore dell'AFB e/o del Parco S. Donnino, è accolto, previo suo consenso, nell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea. E' invitato a partecipare alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto e non è tenuto a versare la quota associativa annuale in quanto carica onorifica.

#### Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci ordinari e juniores

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata.
3. La qualifica di Associato si perde:
  - a. per recesso;
  - b. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
  - c. per esclusione;
  - d. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
  - e. per decesso.
4. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
  - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato per iscritto. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
5. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.
7. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa annua nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:

ad essere informati ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

  - a) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
  - b) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
  - c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

#### Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

#### Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea - organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria; all'attuazione delle sue deliberazioni provvede il Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale  
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato che può essere portatore di non più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria definisce ed indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, nonché il preventivo dell'esercizio successivo;
  - b) elegge il Consiglio Direttivo.
  - c) delibera sulle modifiche al Regolamento interno;
  - d) delibera sull'eventuale ricorso dei Soci esclusi;
  - e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
  - f) delibera la nomina dei Soci Onorari.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.  
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.  
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro Associato eletto dai presenti. Le convocazioni contenenti data e ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno devono essere effettuate mediante affissione di avviso in bacheca presso la sede sociale almeno venti giorni prima della seduta, ovvero mediante avviso scritto (anche in forma telematica ) da spedirsi almeno otto giorni prima della data della riunione.  
In difetto di convocazione, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati.
7. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare le modifiche al presente Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota annuale. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati.
8. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
9. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che il voto segreto non venga espressamente richiesto e solo per i casi di elezioni o votazioni riguardanti persone.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa e conservato agli atti.

#### Art. 9 - Il Consiglio Direttivo (CD)

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero minimo di 5 ed uno massimo di 15 Consiglieri, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati che si dichiarino consapevoli dei compiti e delle responsabilità che l'incarico comporta, accettandone senza riserve lo Statuto e il Regolamento vigente.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei Consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
4. Il Consiglio Direttivo, anche nel corso di vigenza delle cariche e al fine della migliore e più ampia collegialità e operatività dell'Associazione, potrà proporre all'Assemblea dei Soci l'elezione di nuovi membri fino al limite massimo di cui al p.1.; I nuovi componenti il CD, resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
5. Nel caso venga meno oltre la metà dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.  
Ad esso spetta tra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) predisporre entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
  - c) determinare il programma generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuovere e coordinare l'attività autorizzandone la spesa;
  - d) costituire gruppi di lavoro composti da membri del Consiglio stesso e da soci per lo svolgimento di rami di attività dell'associazione e nominare un consigliere con funzioni di coordinatore che resterà in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
  - e) determinare entro il 31 dicembre di ogni anno l'importo e i termini di scadenza per il versamento la quota associativa dell'anno successivo;
  - f) deliberare sull'accoglimento o reiezione in merito alle domande di aspiranti Soci;
  - g) deliberare sull'esclusione di Soci inadempienti, come definito all'art. 5 comma 4;
  - h) predisporre il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati direttamente dal Presidente (o nel caso di indisponibilità dal Vice Presidente o dal Coordinatore Responsabile del Gruppo di Lavoro competente) per motivi di necessità e/o urgenza non altrimenti gestibile.
  - k) stabilire i criteri per la definizione dei rimborsi spese agli Associati;
  - l) proporre all'Assemblea la nomina di Soci Onorari.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 10 - Il Presidente

- 1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci dando attuazione all'attività cui è tenuto in forza di statuto, della legge e delle delibere delle assemblee dei soci.
- 2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, assume le decisioni più opportune chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

#### Art. 12 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 13 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle altre norme di legge vigenti in materia ed in generale all'ordinamento giuridico italiano.

\*\*\*\*

